



COMUNE DI LEVICO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AMNU S.P.A. IN S.T.E.T. S.P.A. E DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE. APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA GOVERNANCE.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **luglio (29-07-2021)** alle ore **20.11** nella sala consiliare in presenza/nella stanza virtuale in videoconferenza, come disposto con decreto del Presidente del Consiglio prot. 7014 del 30.04.2020, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

BERETTA GIANNI	P
ARCAIS PATRICK	P
RECCHIA JOSHUA	P
PERINA EMILIO	P
OSS FRANCESCO	P
MOSCHEN MONICA	P
MARTINELLI MARCO	P
ACLER PAOLA	P
DEBORTOLI STEFANO	P
PERUZZI MORENO	P
ANDREATTA PAOLO	P
BERTOLDI ANDREA	P
ACLER TOMMASO	P
UEZ LAURA	P
VETTORAZZI RICCARDO	P
CHIRICO ALDO	P
LATINO CRESCENZO	P
DAL BIANCO MAURIZIO	P

(P)resenti **18** (A)ssenti **0**

Partecipa IL VICESEGREARIO, dott. Loris Montagna.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI

(art. 185 Codice degli Enti Locali
approvato con LR 03.05.2018 n. 2 e
ss.mm. e ii.)

acquisiti agli atti sulla proposta di
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa,
espresso dal Responsabile di Servizio
dott. Loris Montagna in data
20-07-2021

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.P.A. in S.T.E.T. S.P.A. e delle conseguenti modifiche statutarie. Approvazione della nuova convenzione per l'esercizio associato della governance.

Rel.: Ass. Andreatta

Relazione:

SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.p.A. (in sigla STET S.p.A.) nasce con atto di fusione di data 10.02.2003 tra le società "Azienda Multiservizi Energia ed Acqua S.p.a." (AMEA S.p.a.) e "Servizi Valsugana S.p.a." (SEVAL S.p.a.), società ad influenza dominante pubblica che gestivano servizi pubblici a rilevanza economico-imprenditoriale per conto rispettivamente dei Comuni di Pergine Valsugana e di Levico Terme; STET S.p.a. è quindi subentrata nella titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alle società sopra citate;

La società AMNU S.p.A. è stata invece costituita con deliberazione del Consiglio Comunale di Pergine Valsugana n. 99 del 25.09.1997;

La società AMNU S.p.A. è stata invece costituita con deliberazione del Consiglio Comunale di Levico Terme n. 66/16 dd. 02.10.1997;

e le sono stati affidati, da parte del Comune di Levico Terme, mediante la stipula di specifici contratti di servizio, la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e la connessa applicazione e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

In particolare STET S.p.a. gestisce per conto del Comune di Levico Terme, che detiene il 18,971% del suo capitale sociale, i seguenti servizi:

- produzione e distribuzione di energia elettrica;
- gestione del ciclo idrico integrato;
- illuminazione pubblica;

Ad AMNU S.p.A., di cui il Comune di Levico Terme detiene l'11,350%, sono invece stati affidati, con specifici contratti di servizio, la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e la connessa applicazione e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

STET S.p.A. ed AMNU S.p.A. hanno natura di società in house providing, ossia di società a capitale pubblico:

- sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata"* (art. 2 lett. c) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica");
- che realizza la parte più importante della propria attività a favore e/o in relazione agli enti pubblici che la controllano;

Tale controllo analogo nei fatti si sostanzia in un vincolo di subordinazione gerarchica tra ente e governance della società tale da tradursi in un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità ed intensità non riconducibili ai diritti ordinari del socio ex codice civile, sino al punto che agli organi sociali resta affidata un'autonomia gestionale relativa alla sola ordinaria amministrazione (Cass. n.14040 dell'8 luglio 2016; Corte Cost. n. 50 del 28 marzo 2013);

Con riferimento al requisito del "controllo analogo", in base all'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici") lo stesso può essere esercitato congiuntamente da più amministrazioni partecipanti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

A livello provinciale il 20.09.2012 è stato sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* in attuazione dell'art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con cui è stato imposto agli enti locali di adottare delle misure nei confronti delle società dai medesimi controllate per garantire il contenimento della spesa pubblica, in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica, ed altre misure che vengano dagli stessi ritenute opportune per garantire una equilibrata gestione delle società partecipate;

Ai sensi del suddetto Protocollo gli enti pubblici devono esercitare attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulle proprie società partecipate e nel caso in cui il controllo della società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative ed operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società;

Si sono succeduti in seguito una pluralità di interventi normativi che hanno ulteriormente rafforzato e consolidato la tendenza all'assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, delle norme su appalti e assunzioni, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali;

Con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" il legislatore nazionale ha inteso riordinare e risolvere annosi temi ascrivibili alle partecipate: il confine tra normativa pubblicistica e privatistica (in particolare in tema di personale, appalti, diritto societario); distinguere le ipotesi di controllo e da quelle di mera partecipazione; razionalizzare le strutture e contenere la spesa salvaguardando gli equilibri della finanza pubblica; estendere le regole in tema di trasparenza e anti-corruzione. Il Testo Unico si articola sostanzialmente su quattro linee di intervento:

1. disposizioni introduttive recanti l'indicazione dell'oggetto, l'ambito applicativo e le definizioni, nonché le tipologie di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, con particolare riguardo alle in house;
2. disposizioni volte a stabilire condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, nonché a ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione di partecipazioni pubbliche;
3. disposizioni in materia di organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico, con riferimento a *governance* societaria, requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e compensi dei membri degli organi sociali, regime di responsabilità dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti;
4. disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza mediante l'introduzione di procedure di razionalizzazione e di gestione del personale;

A livello provinciale, a fronte dell'art. 23 del TUSP (*Clausola di salvaguardia - Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*), la Giunta Provinciale è intervenuta con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1514/2018 "*Approvazione dei criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali*";
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 787/2018 "*Approvazione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali*";
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1867/2017 "*Approvazione dello schema generale di convenzione tipo per la "governance" di società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali*";

In tema di partecipate è intervenuto anche il Codice Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), il quale all'art. 186 prevede che gli enti locali, nell'ambito dell'organizzazione del proprio sistema di controlli interno, debbono:

«d) verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di attuazione dei medesimi, nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato sulla base della disciplina in materia, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni;
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente»;

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Levico Terme n. 39 dd. 20.12.2019 è stata approvata la convenzione tra Comuni per l'esercizio associato della governance della Società a capitale pubblico AMNU SpA;

Con deliberazione del Consiglio comunale di Levico Terme n. 40 del 20.12.2019 è stata approvata la convenzione tra Comuni per l'esercizio associato della governance della Società a capitale pubblico STET Spa;

Le due società hanno avviato nel 2020 un percorso di razionalizzazione funzionale alla costituzione di un unico soggetto a mezzo di un'operazione straordinaria di fusione societaria;

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016);

Tale percorso procedimentale è stato sottoposto all'esame ed è stato condiviso dai Sindaci dei Comuni soci in sede di conferenza di coordinamento. In particolare:

- con delibera di data 26 ottobre 2020, la Conferenza di Coordinamento dei Sindaci di AMNU e di STET, ha attivato la procedura necessaria a predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET, autorizzando le due Società ad incaricare l'attuale revisore contabile, Trevor S.r.l., per la redazione della relazione sul valore delle Società;
- con delibera di data 18 febbraio 2021 la Conferenza di Coordinamento dei Sindaci di AMNU e di STET ha approvato l'indirizzo strategico relativo alla fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021; ha incaricato le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci; ha impegnato i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci;

Gli Organi Amministrativi delle Società, in coerenza con gli indirizzi ricevuti e con la disciplina codicistica di cui agli artt. 2501 e segg. cod. civ., hanno quindi elaborato il Progetto di Fusione per incorporazione di AMNU in STET, approvato in via definitiva in data 13 maggio 2021 dai Consigli di Amministrazione di STET e AMNU in seduta congiunta, come comunicato al Comune di Pergine Valsugana con nota acquisita al prot. 20932 dd. 17.5.2021;

La forma scelta per la fusione tra AMNU e STET è quella della incorporazione di AMNU in STET, che modificherà la propria denominazione in Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., in sigla AmAmbiente S.p.A.;

La fusione per incorporazione, che avverrà sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2020 – coincidenti con i bilanci dell'ultimo esercizio, per tutte le Società coinvolte chiusosi al 31.12.2020 – avrà effetto e decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 2, secondo periodo, c.c., fermo quanto previsto dal primo periodo dello stesso comma 2;

Come evidenziato nel progetto, nel contesto dell'operazione di fusione, il Capitale sociale della Società Incorporante, fermo restando il valore nominale delle azioni pari ad € 1,00, sarà aumentato:

- dell'importo di € 19.860.600,00, a titolo gratuito, mediante imputazione di riserve disponibili al capitale, con assegnazione delle azioni di nuova emissione agli attuali soci della Società Incorporante;
- dell'importo di € 2.700.000,00, a servizio del concambio a favore dei soci della Società Incorporanda;

Alla luce delle suddette risultanze e condizioni, il concambio azionario proposto è pari a n. 1,244253966060 azioni STET di nuova emissione per ogni azione AMNU;

Per effetto delle predette operazioni, pertanto, in esito alla Fusione il capitale sociale della Società Incorporante verrà aumentato da € 22.439.400 ad € 45.000.000,00;

le azioni di nuova emissione della Società Incorporante saranno assegnate ai soci della Società Incorporanda, in base al rapporto di cambio di cui sopra, tramite emissione di nuovi certificati azionari che verranno consegnati ai soci previo ritiro e contestuale annullamento delle rispettive azioni della Società Incorporanda;

ai soci della Società Incorporanda verranno assegnate complessivamente n. 2.700.000 azioni del valore nominale di € 1,00 della Società Incorporante;

ai soci della Società Incorporante, in conseguenza dell'aumento di capitale sociale a titolo gratuito a loro riservato nel contesto della fusione, mediante imputazione di riserve al capitale, verranno assegnate complessivamente n. 19.860.600 azioni del valore nominale di € 1,00, tramite emissione di nuovi certificati azionari;

Pertanto in esito e per effetto della Fusione, il Comune di Levico Terme deterrà il 18,514% del capitale sociale di AmAmbiente S.p.A., con la precisazione che le azioni emesse dalla società incorporante a fronte della fusione avranno godimento e quindi parteciperanno agli utili dal giorno 1° gennaio 2022;

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

Visti gli artt. 2501 e ss. del cod. civ.;

Visti e condivisi:

- il progetto di fusione per incorporazione di AMNU s.p.a. in S.T.E.T. s.p.a., contestualmente ridenominata "*Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A.*", in sigla AmAmbiente S.p.A.
- la proposta di statuto di AmAmbiente S.p.A., redatta in 29 articoli, allegata alla presente che forma parte integrante ed essenziale del provvedimento;
- la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance di AmAmbiente S.p.A., come da schema che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e la L.P. 19/2016 in materia di società partecipate dagli enti pubblici;

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ("*Codice dei contratti pubblici*") e ss.mm. ed ii.;

Viste le Deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1514/2018 "*Approvazione dei criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali*";

- n. 787/2018 *“Approvazione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali”*;
- n. 1867/2017 *“Approvazione dello schema generale di convenzione tipo per la "governance" di società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali”*;

Visto l'art. 186 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 dd. 05.06.2019;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31.07.2006, revisionato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2014, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 31.03.2016 e da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 24.09.2019;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed ii. stante la necessità di garantire operatività alla società *“Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A.”*, in sigla AmAmbiente S.p.A.;

Visto il Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 26.10.2015, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dd. 11.10.2016 e del Commissario Straordinario n. 154 dd. 24.05.2019;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49, c. 3, lett. a) del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. ed ii.;

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

Svoltasi la discussione, come risulta dal verbale di seduta;

con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 5 (Acler T., Uez, Vettorazzi, Chirico, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Progetto di Fusione per incorporazione di AMNU S.p.a. (P.IVA 01591960222, n. REA Trento 162997) in S.T.E.T. S.p.a. (P.IVA 01812230223, n. REA Trento 179393), contestualmente ridenominata *“Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A.”*, in sigla AmAmbiente S.p.A., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), comprensivo anche dello Statuto della Società Incorporante (All. 2), dando mandato al Sindaco del Comune di Levico Terme o suo delegato ad esprimersi favorevolmente in sede di assemblea;
2. di autorizzare il Sindaco alla rinuncia in assemblea, all'unanimità con gli altri soci delle società partecipanti all'operazione di fusione:
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater, comma 3, c.c., alle situazioni patrimoniali della Società Incorporante e della Società Incorporanda di cui all'art. 2501-quater c.c.;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quinquies, comma 4, c.c., alla relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione di cui all'art. 2501-quinquies c.c.;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-sexies, comma 8, c.c., alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.
3. di dare atto e confermare che, con il perfezionamento dell'operazione di fusione, la Società Incorporante subentrerà, senza soluzione di continuità, nella gestione dei servizi già affidati e gestiti dalla società AMNU S.p.A. secondo il modello in house providing;
 4. di demandare agli Organi ed Uffici Comunali competenti, nonché agli Organi delle Società partecipate l'espletamento di ogni attività necessaria e funzionale all'esecuzione della presente deliberazione;
 5. di prendere atto che le spese per il perfezionamento della procedura di fusione ivi comprese quelle conseguenti alle modifiche dello Statuto sono a carico della Società;
 6. di approvare la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance di "*Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A.*", come da schema che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 3), autorizzando il Sindaco a sottoscrivere la convenzione medesima;
 7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm..

Deliberazione **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm., con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 5 (Acler T., Uez, Vettorazzi, Chirico, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm.;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).

* * *

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3



COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 29/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AMNU S.P.A. IN S.T.E.T. S.P.A. E DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE. APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA GOVERNANCE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LATINO CRESCENZO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO
DOTT. MONTAGNA LORIS

**PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE
DI
AMNU S.P.A.
IN
S.T.E.T. S.P.A.
(ART. 2501-TER C.C.)**

Premessa

Gli organi amministrativi delle Società:

SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.p.A., per brevità **STET** (di seguito anche “**Società Incorporante**”), rappresentata dal proprio legale rappresentante, Manuela Seraglio Forti, nata a Savona (SV) il 19.11.1968, C.F. SRGMNL68S59I480S, domiciliata per la carica presso la sede sociale di STET, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

e

AMNU S.p.A., per brevità **AMNU** (di seguito anche “**Società Incorporanda**”), rappresentata dal proprio legale rappresentante, Alessandro Dolfi, nato a Trento (TN) il 24.10.1969, C.F. DLFLSN69R24L378Y, domiciliato per la carica presso la sede sociale di AMNU, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno predisposto congiuntamente il presente progetto di fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2501-ter c.c. (di seguito anche “**Progetto di Fusione**”).

Scopo della fusione

L’operazione illustrata nel presente Progetto di Fusione comporta la fusione per incorporazione nella Società Incorporante della Società Incorporanda (di seguito anche “**Fusione**”).

La Fusione è finalizzata ad ottenere la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l’efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016), in base agli indirizzi dei rispettivi Soci espressi tramite la delibera della Conferenza di Coordinamento dei Sindaci n. 21.01.01 di data 18 febbraio 2021.

Al contempo, la Fusione non ha alcun effetto negativo in termini di continuità delle attività e delle funzioni ad oggi svolte dalle società ad essa partecipanti.

Le società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, comma 1, n. 1 C.C.)

a) Società Incorporante

SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.p.A., con sede legale ed operativa in Pergine Valsugana (TN) – 38057 – Viale Venezia 2/E, C.F. e P.IVA 01812230223, n. REA Trento 179393, capitale sociale € 22.439.400,00 interamente versato (valore nominale delle azioni € 1,00), Società *in house providing* a totale partecipazione pubblica, come di seguito riportato:

Azionista	%
APSP S. Spirito	0,004%
Azioni proprie STET S.p.A.	0,332%
Comune di Albiano	0,013%
Comune di Baselga di Pinè	0,045%
Comune di Borgo Valsugana	0,045%
Comune di Calceranica al Lago	0,021%
Comune di Caldonazzo	4,674%
Comune di Civezzano	0,023%
Comune di Frassilongo	0,005%
Comune di Fornace	0,009%
Comune di Grigno	0,019%
Comune di Levico Terme	18,971%
Comune di Novaledo	0,013%
Comune di Pergine Valsugana	74,306%
Comune di S. Orsola Terme	0,023%
Comune di Tenna	1,507%

il cui oggetto sociale è il seguente:

La Società, quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività:

- *la gestione del ciclo integrale delle acque e/o delle singole fasi dello stesso;*
- *l'acquisto, l'importazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione, la misura e la vendita di energia elettrica;*
- *l'acquisto, l'importazione e stoccaggio, la distribuzione, la misura e la vendita di gas combustibili;*
- *la progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia termica e/o di energia combinata termica ed elettrica abbinati a reti di distribuzione di energia termica, ivi compresa la vendita ai clienti finali;*
- *la progettazione, costruzione e gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento, lo stoccaggio ed il recupero energetico dei rifiuti;*
- *la progettazione, costruzione e gestione di parcheggi pubblici, di reti di telecomunicazione e di altre infrastrutture territoriali;*
- *il servizio di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie;*
- *la progettazione, costruzione e gestione di interventi di efficientamento energetico di edifici e di impianti;*
- *la progettazione, costruzione e gestione di impianti di illuminazione pubblica e semaforici;*
- *le attività post-contatore, la realizzazione di impianti o parti di essi, la effettuazione di collaudi o verifiche e quant'altro in conformità con la legislazione vigente;*
- *i servizi di committenza per conto di enti senza scopo di lucro o di amministrazioni aggiudicatrici;*
- *l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci, come da relativi rapporti convenzionali;*
- *la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa per enti e imprese pubblici e privati operanti negli stessi settori o in settori analoghi, affini o connessi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.*

Le predette attività non potranno essere svolte all'estero.

La Società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società di servizi o aventi ad oggetto attività collaterali o affini, costituite o costituende, secondo gli indirizzi ed eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti soci che esercitano il controllo

previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, può operare anche in veste di E.s.co. (Energy service company) ovvero di società di servizi energetici, nonché operare mediante strumenti contrattuali quali il finanziamento tramite terzi e la finanza di progetto.

Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi sopra enunciati, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, lo svolgimento delle suddette attività sarà effettuato tenuto conto delle regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, le cui finalità sono:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, le attività soggette a separazione funzionale, devono essere affidate ad un gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia.

Qualora non tutti i componenti dell'Organo amministrativo facciano parte del gestore indipendente, in conformità alla predetta normativa, il gestore indipendente esprimerà parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo che riguardano aspetti gestionali e organizzativi delle attività soggette a separazione funzionale, nonché sull'approvazione del piano di sviluppo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili.

In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni in locazione finanziaria, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, alla stipula di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, alla promozione e gestione di centri di formazione professionale nei settori ricompresi nell'oggetto sociale, ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni

temporanee d'impresa con i limiti e le regole di cui alla vigente normativa.

La Società può esercitare l'attività di progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

La Società può operare anche in regime di libero mercato o, comunque, in favore di soggetti diversi dai soci, a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia esercitato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

b) Società Incorporanda

AMNU S.p.A., con sede legale ed operativa in Pergine Valsugana (TN) – 38057 – Viale dell'Industria 4/L, C.F. e P.IVA 01591960222, n. REA Trento 162997, capitale sociale € 3.254.962,50 interamente versato (valore nominale delle azioni € 1,50), Società *in house providing* a totale partecipazione pubblica, come di seguito riportato:

Azionista	%
Comune di Altopiano della Vigolana	8,110%
Comune di Baselga di Pinè	8,883%
Comune di Bedollo	1,481%
Comune di Calceranica al Lago	3,363%
Comune di Caldonazzo	6,251%
Comune di Civezzano	5,671%
Comune di Fierozzo	0,534%
Comune di Fornace	2,381%
Comune di Frassilongo	0,438%
Comune di Levico Terme	11,350%
Comune di Palù del Fersina	0,198%
Comune di Pergine Valsugana	47,057%
Comune di S. Orsola Terme	1,940%
Comune di Tenna	1,993%
Comune di Vignola Falesina	0,350%

il cui oggetto sociale è il seguente:

- 4.1 La società quale impresa strumentale dei soci enti pubblici, investita in via prevalente della missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività:
- la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di ogni genere di rifiuti, anche per conto di terzi;
 - la costruzione e la gestione di centri ed impianti di smistamento, stoccaggio, trattamento e smaltimento di ogni genere di rifiuti, compresa la commercializzazione dei prodotti derivati dai relativi processi;
 - la gestione di discariche;
 - la gestione dei fanghi biologici residui della depurazione delle acque e di ogni altro tipo di rifiuto attraverso attività di raccolta, trasporto, recupero, valorizzazione e smaltimento;
 - il servizio di onoranze funebri, trasporti funebri e servizi cimiteriali, compresi servizi a questi collegati, intesi quali servizi pubblici integrati a rilevanza sociale;
 - lo spazzamento e la pulizia delle strade e delle piazze;
 - la predisposizione e la formazione dei documenti di incasso per conto di enti pubblici;
 - gestione della sosta a pagamento e relativi controlli di vigilanza della sosta su strada;
 - gestione dei parcheggi a struttura;
 - servizi di pulizia camini e canne fumarie;
 - servizi di incasso di imposte comunali in genere, per conto dei comuni soci;
 - la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa per enti e imprese pubblici e privati operanti negli stessi settori o in settori analoghi, affini o connessi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
 - le attività tipografiche, editoriali, di pubblicità, promozione e propaganda che siano connesse con le altre attività sopradescritte;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
- 4.2 L'affidamento della gestione dei servizi pubblici da parte degli Enti soci può essere accompagnato dalla concessione di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.
- 4.3 La società potrà inoltre operare in ogni campo che abbia attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente, come nel settore delle acque, dell'inquinamento atmosferico ed energetico, eseguendo studi, sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti tecnici ed opere, nonché prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per le attività menzionate,

anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad essa collegate, anche fuori dal territorio della Provincia di Trento, nel territorio della regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di interesse degli enti soci sul territorio nazionale.

- 4.4 *La società potrà effettuare le prestazioni di cui sopra anche tramite terzi e potrà assumere incarichi per conto di Comuni, di Enti in genere, di loro Consorzi e di privati.*
- 4.5 *Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà partecipare a pubblici appalti, licitazioni e trattative, anche in collaborazione con altri soggetti in associazione temporanea d'impresa.*
- 4.6 *La società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali ed industriali, ritenute necessarie o utili per il buon raggiungimento delle proprie finalità, compresa l'assunzione di finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché l'assunzione di tali partecipazioni sia finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale e non costituisca quindi attività finanziaria.*
- 4.7 *Le predette attività non potranno essere svolte all'estero.*
- 4.8 *Il fatturato della società, dovrà essere effettuato, per oltre l'ottanta per cento, nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.*
- 4.9 *La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato indicato al comma 4.8, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

Forma della fusione (art. 2501 C.C.)

La forma scelta per la fusione tra AMNU e STET è quella della incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A., che modificherà la propria denominazione in **Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A.**, in sigla **AmAmbiente S.p.A.**

Atto costitutivo (art. 2501-ter, comma 1, n. 2 C.C.)

La Società Incorporante effettuerà, nel contesto dell'operazione di fusione, un aumento di Capitale sociale a titolo gratuito a favore dei propri soci attuali, mediante utilizzo di riserve disponibili, da € 22.439.400,00 ad € 42.300.000,00, nonché un aumento di Capitale sociale al servizio del concambio a favore dei soci della Società Incorporanda di € 2.700.000,00, portando il Capitale sociale della società risultante dalla operazione di fusione ad € 45.000.000,00 (*quarantacinquemilioni/00*), composto da n. 45.000.000 di azioni del valore nominale di € 1,00 (*uno/00*).

Copia dello statuto della società incorporante come risultante a seguito delle modifiche conseguenti alla fusione, con evidenza delle modifiche apportate, è allegato al presente progetto di fusione.

Rapporto di concambio e conguaglio in denaro (art. 2501-ter, comma 1, n. 3 C.C.)

Un consulente esperto, Trevor S.r.l., appositamente incaricato per la valutazione della consistenza economica delle due società partecipanti alla fusione, ha individuato un rapporto tra i valori economici di STET e di AMNU, rispettivamente pari al 94% ed al 6% della sommatoria.

I Consigli di Amministrazione delle due Società, in data 3 febbraio 2021, hanno preso atto e fatto propri tali indicazioni.

Anche la Conferenza di Coordinamento dei Sindaci di entrambe le società, in data 18 febbraio 2021, ha ritenuto congrui i valori riportati nella relazione del consulente, approvando l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021.

Nel contesto dell'operazione di fusione, come sopra già precisato, il Capitale sociale della Società Incorporante, fermo restando il valore nominale delle azioni pari ad € 1,00, sarà aumentato:

- dell'importo di € 19.860.600,00, a titolo gratuito, mediante imputazione di riserve disponibili al capitale, con assegnazione delle azioni di nuova emissione agli attuali soci della Società Incorporante;
- dell'importo di € 2.700.000,00, a servizio del concambio a favore dei soci della Società Incorporanda.

Alla luce delle suddette risultanze e condizioni, il concambio azionario proposto è pari a n. 1,244253966060 azioni STET di nuova emissione per ogni azione AMNU.

Per effetto delle predette operazioni, pertanto, in esito alla Fusione il capitale sociale della Società Incorporante verrà aumentato da € 22.439.400 ad € 45.000.000,00.

Il valore delle azioni rimarrà immutato e pari ad € 1,00.

Non si darà luogo a conguagli in denaro.

Modalità di assegnazione delle azioni (art. 2501-ter, comma 1, n. 4 C.C.)

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante saranno assegnate ai soci della Società Incorporanda, in base al rapporto di cambio di cui al precedente punto, tramite emissione di nuovi certificati azionari che verranno consegnati ai soci previo ritiro e contestuale annullamento delle rispettive azioni della Società Incorporanda. Ai soci della Società Incorporanda verranno assegnate complessivamente n. 2.700.000 azioni del valore nominale di € 1,00 della Società Incorporante.

Ai soci della Società Incorporante, in conseguenza dell'aumento di capitale sociale a titolo gratuito a loro riservato nel contesto della fusione, mediante imputazione di riserve al capitale, verranno assegnate complessivamente n. 19.860.600 azioni del valore nominale di € 1,00, tramite emissione di nuovi certificati azionari.

Pertanto in esito e per effetto della Fusione, il capitale sociale della Società Incorporante sarà così suddiviso:

Azionista	Azioni ex STET	Azioni ex AMNU	Totale azioni	%
APSP S. Spirito	1.885	-	1.885	0,0040%
Azioni proprie STET S.p.A.	136.054	-	136.054	0,3020%
Comune di Albiano	5.655	-	5.655	0,0130%
Comune di Altopiano della Vigolana	-	218.976	218.976	0,4860%
Comune di Baselga di Pinè	18.851	239.829	258.680	0,5750%
Comune di Bedollo	-	39.989	39.989	0,0890%
Comune di Borgo Valsugana	18.851	-	18.851	0,0420%
Comune di Calceranica al Lago	8.884	90.808	99.692	0,2210%
Comune di Caldonazzo	1.977.120	168.779	2.145.899	4,7690%
Comune di Civezzano	9.827	153.122	162.949	0,3620%
Comune di Fierozzo	-	14.428	14.428	0,0320%
Comune di Fornace	3.770	64.294	68.064	0,1510%
Comune di Frassilongo	2.038	11.816	13.854	0,0310%
Comune di Grigno	7.944	-	7.944	0,0180%
Comune di Levico Terme	8.024.841	306.452	8.331.293	18,5140%
Comune di Novaledo	5.655	-	5.655	0,0130%
Comune di Palù del Fersina	-	5.347	5.347	0,0120%
Comune di Pergine Valsugana	31.431.484	1.270.537	32.702.021	72,6710%
Comune di S. Orsola Terme	9.827	52.372	62.199	0,1380%
Comune di Tenna	637.314	53.810	691.124	1,5360%
Comune di Vignola Falesina	-	9.441	9.441	0,0210%
Totale	42.300.000	2.700.000	45.000.000	100,000%

Le suddette operazioni dovranno effettuarsi entro 2 mesi dall'atto conclusivo del processo di fusione.

Data di decorrenza nella partecipazione agli utili (art. 2501-ter, comma 1, n. 5 C.C.)

Le azioni emesse dalla società incorporante a fronte della fusione hanno godimento e quindi partecipano agli utili dal giorno 1° gennaio 2022.

Data di effetto della fusione (art. 2501-ter, comma 1, n. 6 C.C.)

La fusione per incorporazione, che avverrà sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2020 – coincidenti con i bilanci dell'ultimo esercizio, per tutte le Società coinvolte chiusi al 31.12.2020 – avrà effetto e decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 2, secondo periodo, c.c., fermo quanto previsto dal primo periodo dello stesso comma 2.

A partire da tale data, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante e ciò anche agli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, comma 9, D.P.R. n. 917/86 e ss.mm.ii..

Per effetto della Fusione, la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., tutti i diritti e tutti gli obblighi in capo alla Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, della stessa, anteriori alla Fusione.

Trattamento riservato a particolari categorie di soci (art. 2501-ter, comma 1, n. 7 C.C.)

Non sussistono particolari categorie di soci, né soci ai quali viene riservato un particolare trattamento in seguito alla fusione.

Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501-ter, comma 1, n. 8 C.C.)

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Varie

Il presente progetto di fusione è stato approvato, in seduta congiunta, dai Consigli di Amministrazione di STET e di AMNU, in data 13 maggio 2021.

Il presente progetto di fusione è depositato per l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3, c.c., nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla Fusione.

Si dà atto che, i soci delle società partecipanti alla Fusione, intendono rinunciare in assemblea, all'unanimità:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater, comma 3, c.c., alle situazioni patrimoniali della Società Incorporante e della Società Incorporanda di cui all'art. 2501-quater c.c.;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quinquies, comma 4, c.c., alla relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione di cui all'art. 2501-quinquies c.c.;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-sexies, comma 8, c.c., alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c..

Tenuto conto anche delle rinunce evidenziate al precedente paragrafo, ai sensi dell'articolo 2501-septies, comma 1, c.c., presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione sono depositati:

- 1) il presente progetto di fusione, con allegata copia dello statuto della Società Incorporante come risultante a seguito delle modifiche conseguenti alla Fusione;
- 2) i fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Si precisa che non ricorrono i presupposti per l'applicazione alla presente fusione della disciplina di cui all'articolo 2501-bis c.c..

Pergine Valsugana, 13 maggio 2021

S.T.E.T. S.p.A.
La Presidente
Manuela Seraglio Forti

AMNU S.p.A.
Il Presidente
Alessandro Dolfi

Allegati di cui al testo

AmAmbiente S.p.A.

STATUTO SOCIALE

Sommario

CAPO I – COSTITUZIONE E SCOPI	3
Art. 1 – Denominazione.....	3
Art. 2 – Durata	3
Art. 3 – Sede legale.....	3
Art. 4 – Capitale sociale	3
Art. 5 – Oggetto sociale	3
Art. 6 – Modalità operative	5
CAPO II – SOCI.....	6
Art. 7 – Qualità degli azionisti	6
Art. 8 – Domicilio dei Soci.....	6
Art. 9 – Azioni	6
CAPO III – ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO	6
Art. 10 – Assemblea degli azionisti.....	6
Art. 11 – Convocazione dell’assemblea degli azionisti	7
Art. 12 – Intervento e rappresentanza	8
Art. 13 – Presidenza dell’assemblea degli azionisti	8
Art. 14 – Costituzione dell’assemblea degli azionisti e validità delle deliberazioni	8
Art. 15 – Organo amministrativo.....	9
Art. 16 – Rappresentanza legale e poteri dell’organo amministrativo	9
Art. 17 – Convocazione dell’organo amministrativo	10
Art. 18 – Deliberazioni dell’organo amministrativo	10
Art. 19 – Compensi degli amministratori	11
Art. 20 – L’organo di controllo	11
Art. 21 – Compensi dell’organo di controllo	11
Art. 22 – Durata in carica degli organi di amministrazione e controllo	11
CAPO IV – DIRETTORE	12
Art. 23 – Nomina	12
CAPO V – BILANCIO E UTILI	12
Art. 24 – Esercizio sociale	12
Art. 25 – Utili	12
CAPO VI – CLAUSOLE FINALI	12
Art. 26 – Scioglimento	12
Art. 27 – Responsabilità per violazioni di norme tributarie	13
Art. 28 – Controversie	13
Art. 29 – Rinvio	13

CAPO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Denominazione

- 1) Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 articoli 41 e 44, comma 6, lettera b) e successive modifiche, dell'art. 58 della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7 ed ai sensi della Legge Provinciale 17 giugno 2004, n.6, è costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico sotto la denominazione sociale

"Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A."

in sigla **AmAmbiente S.p.A.**

Art. 2 – Durata

- 1) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'assemblea degli Azionisti, nei modi e nelle forme di legge.

Art. 3 – Sede legale

- 1) La Società, che deve avere sede in Provincia di Trento, ha sede legale nel Comune di Pergine Valsugana, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2) La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, agenzie e rappresentanze in altri Comuni d'Italia.

Art. 4 – Capitale sociale

- 1) Il capitale sociale ammonta ad Euro 45.000.000.00 (*quarantacinquemilioni/00*) ed è suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (*uno/00*) cadauna.
- 2) La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari.
- 3) I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura o crediti con le modalità di legge.
- 4) La Società può raccogliere fondi dai soci nel rispetto dei limiti di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii., delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e di ogni altra successiva modifica e integrazione di tale normativa.
- 5) Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci alla Società si intendono infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

Art. 5 – Oggetto sociale

- 1) La Società quale impresa strumentale dei soci enti pubblici, investita in via prevalente della missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività:
 - a) ciclo dei rifiuti:
 - i) la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di ogni genere di rifiuti, anche per conto di terzi;
 - ii) la costruzione e la gestione di centri ed impianti di smistamento, stoccaggio, trattamento e smaltimento di ogni genere di rifiuti, compresa la commercializzazione dei prodotti derivati dai relativi processi;
 - iii) servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
 - iv) gestione della tariffa rifiuti e dei rapporti con gli utenti;
 - v) la gestione di discariche;
 - vi) la gestione dei fanghi biologici residui della depurazione delle acque e di ogni altro tipo di rifiuto attraverso attività di raccolta, trasporto, recupero, valorizzazione e smaltimento;

- vii) la progettazione, costruzione e gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento, lo stoccaggio ed il recupero energetico dei rifiuti;
 - b) ciclo idrico integrato:
 - i) gestione del ciclo idrico integrato e/o delle singole fasi dello stesso;
 - ii) le attività post-contatore, la realizzazione di impianti o parti di essi, l'effettuazione di collaudi o verifiche e quant'altro in conformità con la legislazione vigente;
 - c) ciclo dell'energia:
 - i) l'acquisto, l'importazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione, la misura e la vendita di energia elettrica;
 - ii) la progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia termica e/o di energia combinata termica ed elettrica abbinati a reti di distribuzione di energia termica, ivi compresa la vendita ai clienti finali;
 - iii) il servizio di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie;
 - iv) l'acquisto, l'importazione e stoccaggio, la distribuzione, la misura e la vendita di gas combustibili;
 - d) illuminazione pubblica:
 - i) la progettazione, costruzione e gestione di impianti di illuminazione pubblica e semaforici;
 - e) servizi funebri e cimiteriali:
 - i) servizio di onoranze funebri, trasporti funebri, compresi servizi a questi collegati, intesi quali servizi pubblici integrati a rilevanza sociale;
 - ii) servizi cimiteriali e gestione dei cimiteri, compresi servizi a questi collegati, intesi quali servizi pubblici integrati a rilevanza sociale;
 - f) altri servizi:
 - i) la predisposizione e la formazione dei documenti di incasso per conto di enti pubblici;
 - ii) servizi di incasso di imposte comunali in genere, per conto degli Enti Soci;
 - iii) la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa per enti e imprese pubblici e privati operanti negli stessi settori o in settori analoghi, affini o connessi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
 - iv) autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli Enti soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - v) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
 - vi) la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici, elettrici, elettronici, di telecomunicazione, di sorveglianza, termici, idrici e sanitari, gas, di areazione, di sollevamento ed antincendio a favore degli edifici;
 - vii) gestione della sosta a pagamento e relativi controlli di vigilanza della sosta su strada;
 - viii) la progettazione, costruzione e gestione di parcheggi pubblici a struttura e non;
 - ix) servizi di pulizia camini e canne fumarie;
 - x) le attività tipografiche, editoriali, di pubblicità, promozione e propaganda che siano connesse con le altre attività sopradescritte.
- 2) L'affidamento della gestione dei servizi pubblici da parte degli Enti soci può essere accompagnato dalla concessione di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.
 - 3) La Società potrà inoltre operare in ogni campo che abbia attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente, come nel settore delle acque, dell'inquinamento atmosferico ed energetico, eseguendo studi, sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti tecnici ed opere, nonché prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per le attività menzionate, anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad essa collegate, anche fuori dal territorio della Provincia di Trento, nel territorio della regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di interesse degli Enti soci sul territorio nazionale.
 - 4) La Società potrà effettuare le prestazioni di cui all'oggetto sociale anche tramite terzi e potrà assumere incarichi per conto di Comuni, di Enti in genere, di loro Consorzi e di privati.
 - 5) Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società potrà partecipare a pubblici appalti, licitazioni e trattative, anche in collaborazione con altri soggetti in associazione temporanea d'impresa.

- 6) La Società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali ed industriali, ritenute necessarie o utili per il buon raggiungimento delle proprie finalità, compresa l'assunzione di finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché l'assunzione di tali partecipazioni sia finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale e non costituisca quindi attività finanziaria.
- 7) Le predette attività non potranno essere svolte all'estero.
- 8) La Società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società di servizi o aventi ad oggetto attività collaterali o affini, costituite o costituende, secondo gli indirizzi ed eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti soci che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.
- 9) La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, può operare anche in veste di E.s.co. (Energy service company) ovvero di società di servizi energetici, nonché operare mediante strumenti contrattuali quali il finanziamento tramite terzi e la finanza di progetto.
- 10) Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi sopra enunciati, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
- 11) Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, lo svolgimento delle suddette attività sarà effettuato tenuto conto delle regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, le cui finalità sono:
 - a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
 - d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
- 12) Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, le attività soggette a separazione funzionale, devono essere affidate ad un gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata dall'Autorità di regolazione in materia.
- 13) Qualora non tutti i componenti dell'Organo amministrativo facciano parte del gestore indipendente, in conformità alla predetta normativa, il gestore indipendente esprimerà parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo che riguardano aspetti gestionali e organizzativi delle attività soggette a separazione funzionale, nonché sull'approvazione del piano di sviluppo.
- 14) Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili.
- 15) In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni in locazione finanziaria, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, alla stipula di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, alla promozione e gestione di centri di formazione professionale nei settori ricompresi nell'oggetto sociale, ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa con i limiti e le regole di cui alla vigente normativa.
- 16) La Società può esercitare l'attività di progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
- 17) La Società può operare anche in regime di libero mercato o, comunque, in favore di soggetti diversi dai soci, a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia esercitato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 6 – Modalità operative

- 1) La Società opera secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, con priorità data alla sicurezza ed alla qualità dei servizi effettuati.

CAPO II – SOCI

Art. 7 – Qualità degli azionisti

- 1) Possono essere azionisti della Società:
 - a) Enti pubblici;
 - b) Società a capitale sociale interamente pubblico.
- 2) L'organo amministrativo è obbligato a rifiutare l'annotazione nel libro soci della sottoscrizione o del trasferimento di azioni in violazione di quanto sopra.
- 3) La qualità di socio comporta adesione all'atto costitutivo e al presente statuto, nonché a tutte le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti, anche di data anteriore all'acquisto delle azioni.
- 4) Gli azionisti con quote pari almeno al 51% si obbligano a comunicare tempestivamente all'organo amministrativo ogni modifica inerente ai loro rappresentanti legali e/o il proprio assetto societario o associativo.

Art. 8 – Domicilio dei Soci

- 1) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.
- 2) I soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di domicilio.

Art. 9 – Azioni

- 1) Le azioni sono nominative e indivisibili.
- 2) La Società potrà, inoltre, emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale, secondo le modalità che verranno determinate dall'assemblea degli azionisti straordinaria e fino ad un massimo del 30% del capitale sociale; dette azioni privilegiate saranno prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie.
- 3) La Società potrà emettere prestiti obbligazionari anche convertibili secondo le procedure di legge.
- 4) Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto, sia nelle Assemblee ordinarie che straordinarie.
- 5) Ogni azione privilegiata da diritto ad un voto nelle sole Assemblee straordinarie ed eventualmente nelle Assemblee riservate ai soli azionisti privilegiati.
- 6) Il Socio che intenda trasferire a terzi in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende deve preventivamente offrirli agli altri Soci, dandone notizia all'organo amministrativo della Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, contenente l'indicazione del prezzo e delle altre condizioni di trasferimento. L'organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, provvede ad offrire, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, le azioni o i diritti posti in cessione a parità di condizioni agli altri Soci.
- 7) La prelazione dev'essere esercitata dal Socio sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC diretta all'organo amministrativo della Società, nel termine di decadenza di 30 giorni dal ricevimento dell'offerta.

CAPO III – ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 10 – Assemblea degli azionisti

- 1) L'assemblea ordinaria è composta dagli azionisti intestatari di azioni ordinarie.
- 2) L'assemblea straordinaria è composta da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità degli azionisti.
- 3) Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i medesimi anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 4) Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il Bilancio;
 - b) nominare e revocare l'Amministratore unico ovvero, qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, gli Amministratori, nonché il Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
 - c) determinare il compenso dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato;
 - d) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame, nonché sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci.
- 5) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio o altro di sua competenza, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 6) Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
- 7) L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea degli azionisti senza ritardo quando ne è fatta richiesta da parte dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c.
- 8) L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando ne è fatta domanda da tanti azionisti ordinari che rappresentino almeno un decimo della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie. L'Assemblea straordinaria è convocata anche qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo dell'intero capitale sociale. In entrambi i casi i soci devono indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare.
- 9) Le deliberazioni assembleari, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 10) L'Assemblea decide nel rispetto delle direttive, degli indirizzi strategici e programmatici nonché delle eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti locali, che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e comunque degli atti che saranno adottati dagli Enti medesimi nelle forme stabilite da apposita Convenzione stipulata tra gli stessi.

Art. 11 – Convocazione dell'assemblea degli azionisti

- 1) Le Assemblee, di norma, sono convocate presso la sede sociale o, comunque, nel territorio provinciale, purché in luoghi facilmente accessibili con automezzi.
- 2) Le Assemblee sono convocate dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, mediante avviso di convocazione contenente giorno, ora, luogo e materie da trattare.
- 3) L'avviso di convocazione:
 - a) può prevedere una data per l'eventuale seconda convocazione, che dovrà comunque essere diversa da quella prevista per la prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea degli azionisti non risulti legalmente costituita. Le assemblee degli azionisti in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea degli azionisti di prima convocazione.;
 - b) deve essere comunicato ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 4) L'Assemblea può validamente riunirsi, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12 – Intervento e rappresentanza

- 1) L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.
- 2) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta, con i limiti e le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.
Le deleghe saranno conservate agli atti della Società.
- 3) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 13 – Presidenza dell'assemblea degli azionisti

- 1) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato o, in mancanza, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
- 2) Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina, fra gli intervenuti, il Segretario verbalizzante, anche non socio.
- 3) Nell'Assemblea straordinaria e nei casi in cui il Presidente dell'Assemblea lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio, che funge anche da segretario.
- 4) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Costituzione dell'assemblea degli azionisti e validità delle deliberazioni

- 1) Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che alla data dell'assemblea stessa siano iscritti nel libro dei soci.
- 2) L'Assemblea ordinaria è costituita con la presenza di tanti azionisti ordinari che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie.
- 3) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è costituita qualunque sia la parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie, presente o rappresentata.
- 4) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci titolari di azioni ordinarie che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà della parte del capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie.
- 5) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.
- 6) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi dell'intero capitale sociale.
- 7) Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero capitale sociale.
- 8) Sono fatte salve le maggioranze inderogabili di legge.
- 9) Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 10) È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 – Organo amministrativo

- 1) Di norma, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico. L'assemblea degli azionisti, con propria delibera, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli Enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla Società;
 - b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello, in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla Società;
 - c) alla Società non si applica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
 - d) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla Società.
- 2) La nomina dell'organo amministrativo spetta all'assemblea degli azionisti. Nella scelta degli amministratori, l'assemblea degli azionisti assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nel rispetto delle norme vigenti al momento della nomina.
- 3) Qualora sia stato nominato un organo amministrativo collegiale, quest'ultimo nomina fra i suoi componenti:
 - a) il Presidente, se questi non è designato dai soci in occasione della nomina;
 - b) il Vicepresidente, se questi non è designato dai soci in occasione della nomina; il Vicepresidente è individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente nei casi di assenza o di impedimento e per tale nomina non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi;
 - c) il Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
- 4) Qualora siano assenti sia il Presidente che il Vicepresidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.
- 5) È fatto divieto di:
 - a) corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
 - b) corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
 - c) istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16 – Rappresentanza legale e poteri dell'organo amministrativo

- 1) La rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero a chi ne fa le veci, con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti.
Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Se è stato nominato un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, nei limiti di legge e con la maggioranza di cui al seguente articolo 18, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea degli azionisti.
I delegati riferiscono agli organi amministrativo e di controllo, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 3) L'organo amministrativo è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciuti tutti i poteri e le facoltà necessari per il raggiungimento dei fini sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente riservati all'assemblea degli azionisti, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dagli Enti locali, che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall'art. 113 T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e comunque degli atti che

saranno adottati dagli Enti medesimi, secondo quanto stabilito da apposita Convenzione stipulata con gli stessi.

- 4) Solo nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può affidare le attività da separare funzionalmente ad un comitato esecutivo con funzioni di gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata in materia dall'Autorità di regolazione.
- 5) L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, direttori, dirigenti e procuratori per determinati atti o categorie di atti.
- 6) Il potere di rappresentanza o di firma può essere conferito dall'Organo amministrativo, per determinati atti o categorie di atti, a Dirigenti o Funzionari.

Art. 17 – Convocazione dell'organo amministrativo

- 1) L'organo amministrativo, se collegiale, è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo reputi necessario, oppure, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti, in ogni caso con specifica indicazione degli oggetti su cui deliberare.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente.
L'organo amministrativo può altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo, in ogni caso con specifica indicazione degli oggetti su cui deliberare.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale, purché in luoghi facilmente accessibili con automezzi.
- 3) L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante telefax o posta elettronica. In caso di urgenza l'avviso può essere inviato almeno due giorni prima di tale data.
- 4) Nell'avviso di convocazione sono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.
- 5) L'organo amministrativo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica e almeno un sindaco.
- 6) È possibile tenere le riunioni dell'organo amministrativo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo l'amministratore unico, ovvero il Presidente o chi ne fa le veci ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 – Deliberazioni dell'organo amministrativo

- 1) Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo, se collegiale, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 3) Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono raccolte in verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario e trascritte sul "Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione", tenuto a norma di legge.
- 4) Se in presenza di un organo amministrativo collegiale, sono comunque necessari i voti favorevoli di due terzi degli amministratori in carica per le delibere concernenti:
 - a) le cessioni di azioni;
 - b) la nomina, la revoca, gli emolumenti ed i poteri dei consiglieri delegati;

- c) la nomina ed i poteri del Direttore Generale.

Art. 19 – Compensi degli amministratori

- 1) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
- 2) L'assemblea degli azionisti può attribuire agli amministratori un'indennità annuale e/o un gettone di presenza che sia forfetariamente comprensivo del rimborso spese suddetto.

Art. 20 – L'organo di controllo

- 1) L'organo di controllo è rappresentato dal Collegio Sindacale, il quale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge vigenti al momento della nomina. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea degli azionisti all'atto della nomina del Collegio.
- 2) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale non può esercitare la revisione legale dei conti.
- 3) Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- 4) I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea degli azionisti. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
- 5) In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine decrescente di età, nel rispetto delle quote di genere. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione degli azionisti per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi sessanta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
- 6) In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla delibera di integrazione, dal sindaco più anziano.
- 7) Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Art. 21 – Compensi dell'organo di controllo

- 1) Gli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale sono deliberati dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il compenso annuo per l'intera durata del loro ufficio.

Art. 22 – Durata in carica degli organi di amministrazione e controllo

- 1) I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo di tre esercizi sociali, fermo il disposto dell'articolo 2383 Codice Civile, e possono essere riconfermati. L'incarico scade alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
- 2) Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al precedente paragrafo sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente paragrafo, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

- 3) Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
- 4) I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. L'incarico scade alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 5) All'Organo amministrativo e all'Organo di controllo si applica la L. 444/1994 in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

CAPO IV – DIRETTORE

Art. 23 – Nomina

- 1) L'organo amministrativo, con la maggioranza di cui all'articolo 18, può nominare un Direttore Generale, fissandone le attribuzioni, i poteri, il compenso e la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato.
- 2) L'organo amministrativo può nominare uno o più Direttori, fissandone le attribuzioni, i poteri, il compenso e la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato.

CAPO V – BILANCIO E UTILI

Art. 24 – Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Art. 25 – Utili

- 1) Gli eventuali utili dell'esercizio, dedotte le eventuali perdite di esercizi precedenti, saranno ripartiti come segue:
 - il cinque per cento alla riserva legale, fino a che questa avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - la rimanenza a disposizione dell'assemblea degli azionisti che, fatto salvo il disposto dell'art. 2433 del Codice Civile e le obbligazioni nei confronti delle azioni privilegiate, potrà destinarla a remunerazione del capitale conferito e/o alla costituzione di riserve straordinarie aventi specifica destinazione, privilegiando le iniziative dirette alla salvaguardia del territorio dagli inquinamenti in relazione alle finalità sociali, ovvero generica destinazione.
- 2) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'assemblea degli azionisti che ne delibera la distribuzione.
- 3) I dividendi non riscossi entro il triennio dal giorno da cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva.

CAPO VI – CLAUSOLE FINALI

Art. 26 – Scioglimento

- 1) Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e la nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri ed emolumenti.

Art. 27 – Responsabilità per violazioni di norme tributarie

- 1) Con riferimento all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la Società si assume anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti o dipendenti della Società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
- 2) L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante o il dipendente abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.
- 3) È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5, comma 3, dello stesso Decreto Legislativo 472/1997.
- 4) La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 28 – Controversie

- 1) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra soci e Società e gli organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei patti sociali e circa la vita sociale in genere, ad eccezione di quelle che non possono comprometersi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo istituito presso la CCIAA territorialmente competente in base alla sede legale della Società, su istanza della parte più diligente.
- 2) Nell'ipotesi di mancata conciliazione le medesime controversie saranno demandate al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.
- 3) Il Collegio Arbitrale è autorizzato a giudicare ritualmente secondo diritto ed è inoltre competente a giudicare sulle proprie spese o competenze, nei limiti stabiliti dalle tariffe professionali vigenti.
- 4) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 29 – Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni.

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO "AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A."

Tra i sottoscritti:

1. **Comune di Albiano**, con sede in Albiano (TN), Via S. Antonio n. 30, Codice fiscale e Partita I.V.A. 00271100224, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. LONA MARTINO, nato a ... il, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
2. **Comune di Altopiano della Vigolana**, con sede in Altopiano della Vigolana (TN), Piazza del Popolo n. 9, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02402000224, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. ZANLUCCHI PAOLO, nato a il, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
3. **Comune di Baselga di Piné**, con sede in Baselga di Piné (TN), Via Cesare Battisti n. 22, C.F. e P. I.V.A. n. 00146270228, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. SANTUARI ALESSANDRO nato a ... il 1....., autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
4. **Comune di Bedollo**, con sede in Bedollo (TN), Via G. Verdi n. 35, Loc. Centrale, C.F. n. 80005890225 e P. I.V.A. n. 00473460228, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. FRANCESCO FANTINI nato a il, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
5. **Comune di Borgo Valsugana**, con sede in Borgo Valsugana (TN), Piazza Degasperi n. 20, C.F. 81000910224, P. I.V.A. 00862470226, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro tempore sig. ENRICO GALVAN nato a, il, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
6. **Comune di Calceranica al Lago**, con sede in Calceranica al Lago (TN), Piazza Municipio n. 1, C.F. n. 81001250224 e P. I.V.A. 00837130228, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. CRISTIAN UEZ nato a Trento (TN), il 28.06.1976, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
7. **Comune di Caldonazzo**, con sede in Caldonazzo (TN), Piazza Municipio n. 1, C.F. n. 81001190222 e P. I.V.A. n. 00145790226, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig.ra WOLF ELISABETTA nata a ... (TN), il ..., autorizzata con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
8. **Comune di Civezzano**, con sede in Civezzano (TN), Via Telvana n. 9, C.F. e P. I.V.A. n. 00233820224, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig.ra FORTAREL KATIA nata a, il, autorizzata con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
9. **Comune di Fierozzo**, con sede in Fierozzo (TN), Fraz. S. Felice - Maso Ronca n. 1, C.F. n. 80005230224 e P. I.V.A. n. 00846180222, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. ... nato a ..., il ..., autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
10. **Comune di Fornace**, con sede in Fornace (TN), Piazza Castello n. 1, C.F. e P. I.V.A. n. 00386100226, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. MAURO STENICO nato a, il, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
11. **Comune di Frassilongo**, con sede in Frassilongo (TN), Loc. Maso Paoli n. 52, C.F. n. 80005250222 e P. I.V.A. n. 00824210223, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. PUECHER LUCA nato a ..., il ..., autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
12. **Comune di Grigno**, con sede in Grigno (TN), Piazza Dante n. 15, C.F. 00301100228, P. I.V.A. 00301100228, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro tempore VOLTOLINI CLAUDIO nato a, il 2..... autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
13. **Comune di Levico Terme**, con sede in Levico Terme (TN), Via G. Marconi n. 6, C.F. n. 00253930226 e P. I.V.A. n. 00338270226, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. GIANNI BERETTA nato a, il, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
14. **Comune di Novaledo**, con sede in Novaledo (TN), Piazza Municipio n. 7, C.F. 00289900227, P. I.V.A. 00289900227, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro tempore sig. DIEGO MARGON nato a

-, il, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
15. **Comune di Palù del Fersina**, con sede in Palù del Fersina (TN), Loc. Lenzi n. 46, C.F. e P. I.V.A. n. 00272300229, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro tempore sig. MOAR FRANCO nato a ..., il ..., autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
 16. **Comune di Pergine Valsugana**, con sede in Pergine Valsugana (TN), Piazza Municipio n. 7, C.F. e P. I.V.A. 00339190225, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. ROBERTO OSS EMER, nato a, il, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
 17. **Comune di Sant'Orsola Terme**, con sede in Sant'Orsola Terme (TN), Loc. Pintarei n. 55, C.F. 80007510227, P. I.V.A.00149220220, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. FONTANARI ANDREA nato a, il, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
 18. **Comune di Tenna**, con sede in Tenna (TN), Piazza del Municipio n. 13, C.F. e P. I.V.A. n. 00159330224, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. PERINELLI MARCO NICOLÒ nato a ..., il, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
 19. **Comune di Vignola Falesina**, con sede in Vignola Falesina (TN), Fraz. Vignola n. 12, C.F. n. 80013790227 e P. I.V.A. n. 00827970229, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. GADLER MIRKO nato a ..., il ..., autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...;
 20. **A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel"**, con sede in Pergine Valsugana (TN), Via Marconi n. 4, C.F. 00358720225, P. I.V.A. 00358720225, rappresentato in quest'atto dal legale rappresentante pro tempore sig. DIEGO PINTARELLI nato a Trento, il 17/08/1955, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. ... del ...

Premesso che:

- a) con atto di fusione di data 10.12.2003 rep. 53349 raccolta 11243 del notaio dott. Pasquale Spena, iscritto nel Registro delle Imprese di Trento in data 29.12.2003, le società "Azienda Multiservizi Energia ed Acqua S.p.A." (di seguito AMEA) e "Servizi Valsugana S.p.A." (di seguito SEVAL) sono state incorporate dalla società "Servizi Territoriali Est Trentino S.r.l.", contestualmente trasformata in S.p.A. (di seguito STET);
- b) le società incorporate avevano natura di società ad influenza dominante pubblica locale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della L.R. 4.1.1993, n. 1 e ss.mm.ii. ed in forza di tale qualità gestivano, in base a specifici contratti di servizio, alcuni servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale di competenza dei Comuni di Pergine Valsugana e Tenna (AMEA) e Levico Terme (SEVAL);
- c) la società STET, originariamente costituita il 3.12.2002 da AMEA e SEVAL in misura paritetica, con atto rep. n. 50431 raccolta n. 10027 del notaio dott. Pasquale Spena, ha, per effetto della fusione, mutuato dalle società incorporate la natura di società ad influenza dominante pubblica locale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della L.R. 4.1.1993, n. 1 e ss.mm.ii.;
- d) la società STET si configura quale società di gestione di servizi pubblici a livello intercomunale, che realizza la parte più importante della sua attività proprio con gli enti pubblici che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e ss.mm.ii.;
- e) la Società risulta ad oggi interamente posseduta da enti pubblici e il mantenimento nel tempo di tale caratteristica è assicurato anche dallo Statuto, che espressamente prevede che possano essere azionisti solo enti pubblici o Società a capitale sociale interamente pubblico (art. 7);
- f) la Società possiede le caratteristiche soggettive previste dai principi comunitari per la sua configurabilità quale società in house providing, come normato dall'articolo 5 del D. Lgs. 50/2016 e dall'articolo 16 del D. Lgs. 175/2016;
- g) la Società risulta iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house, tenuto dall'ANAC in ossequio all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (iscrizione di data 05/06/2019);
- h) in ossequio ai predetti principi comunitari, nonché ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 7,

- lett. d) della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e ss.mm.ii. occorre che gli enti locali titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi;
- i) in data 7 aprile 2008 è stata sottoscritta tra i Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna e Caldonazzo la convenzione per l'esercizio associato della governance di STET per la durata di cinque anni;
 - j) il 23 gennaio 2014 è stata sottoscritta una nuova convenzione per la governance della Società disciplinante l'esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza spettanti ai Comuni titolari del capitale sociale, alla luce delle disposizioni contenute nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali (di seguito Protocollo d'intesa)*, sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali in data 20 settembre 2012;
 - k) il 9 aprile 2020 è stato concluso l'iter di sottoscrizione digitale multipla della nuova convenzione per l'esercizio associato della governance per la durata di dieci anni della società a capitale pubblico STET da parte dei comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Sant'Orsola Terme, Civezzano, Grigno, Baselga di Pinè, Frassilongo, Borgo Valsugana, Novaledo e dell'A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel", convenzione successivamente sottoscritta per adesione in data 25.1.2021 anche dal Comune di Albiano e in data 16.4.2021 dal Comune di Fornace;
 - l) si rende ora necessario, in conseguenza dell'operazione di fusione per incorporazione della società AMNU S.p.A. (di seguito AMNU) nella società STET, contestualmente rinominata in "Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A." (in sigla AmAmbiente), ridisciplinare l'esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza spettanti agli enti che hanno conferito la gestione dei sopra citati servizi pubblici locali a rilevanza economica e imprenditoriale, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 17.06.2004, n. 6.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione (di seguito anche la "Convenzione") ha per oggetto la disciplina dell'esercizio congiunto da parte degli Enti contraenti, delle funzioni di governo della società a capitale interamente pubblico denominata "Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A." con sede in Pergine, Viale Venezia n. 2/e (di seguito soltanto "Società" o "AmAmbiente") nonché la definizione delle modalità organizzative per garantire l'attuazione del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese e delle succitate deliberazioni della giunta provinciale n. 1514/2018 e n. 787/2018 relative alle società controllate dagli enti locali di cui in premessa (di seguito denominati gli "Enti Soci" o le "Parti contraenti").

Per funzioni di governo si intendono:

- a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci della Società ai sensi del codice civile, dello statuto della Società medesima e dalla presente Convenzione.

La presente Convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 del *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*.

Art. 2 – Parti contraenti

Sono parti contraenti della presente Convenzione gli Enti che hanno aderito ovvero che aderiranno alla

compagine sociale di AmAmbiente, al fine di conferire alla stessa le attività di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale rientranti nell'oggetto sociale e di volta in volta individuati in accordo con gli organi societari competenti.

I primi sottoscrittori della presente Convenzione consentono, fin d'ora e senza eccezioni, l'adesione per atti successivi alla Convenzione da parte di enti pubblici o loro società in house che rivestano le caratteristiche di cui al comma precedente.

Art. 3 – Funzioni di governo

Gli Enti Soci, per il tramite della Conferenza di Coordinamento di cui all'art. 7 della presente Convenzione, indirizzano, vigilano e controllano la gestione della Società.

Le funzioni di **indirizzo** consistono:

- a) nell'individuazione dei criteri di nomina per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, in conformità alla presente Convenzione; tali nomine devono tener conto del principio di pari opportunità, eventualmente riservando un'aliquota dei membri da nominare al genere sottorappresentato;
- b) nell'individuazione delle linee guida per i compensi spettanti all'organo di amministrazione e all'organo di controllo, da esercitarsi in sede assembleare;
- c) nell'individuazione dei limiti massimi dei compensi spettanti ai dirigenti, nel rispetto dei limiti fissati da normative statali e/o provinciali, nonché dai contratti collettivi di lavoro;
- d) nell'eventuale formulazione di atti di indirizzo vincolanti di carattere generale riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sui servizi affidati, con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa, al grado di esternalizzazione di processi e attività e ai piani di attività annuali e/o pluriennali;
- e) nell'approvazione preventiva:
 - 1. dei piani industriali e strategici, che la Società è tenuta a trasmettere ai soci preventivamente all'approvazione;
 - 2. delle assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato;
 - 3. delle operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione di asset o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di entità superiore al quinto del patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- f) nell'individuazione di direttive e di azioni atte ad impegnare gli organi della Società al rispetto delle misure di contenimento e razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle spese discrezionali, cui dovranno essere imposti limiti determinati;
- g) nella definizione delle eventuali condizioni generali dei servizi non soggetti a regolazione da parte di Autorità di settore;
- h) nella definizione, per i servizi non soggetti a regolazione da parte di Autorità di settore, delle direttive riguardanti i livelli delle prestazioni nei confronti degli utenti dei servizi ed il relativo sistema tariffario, che deve comunque garantire almeno la copertura dei costi;
- i) nell'esprimere pareri in ordine a fusioni, incorporazioni, scissioni e scorpori che si rendessero necessari od opportuni in relazione ai nuovi modelli organizzativi della Società medesima, alle prospettive di crescita dimensionale della stessa, ovvero per ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa vigente;
- j) nell'esprimere pareri in merito all'approvazione della carta dei servizi e/o sue modifiche.

Le funzioni di **vigilanza e controllo** consistono:

- a) nella verifica del perseguimento degli obiettivi (finanziari e non) programmati e nell'analisi degli aspetti economico – patrimoniali e finanziari della Società, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, nei modi declinati dal successivo controllo sulla gestione come di seguito descritto;

- b) nel controllo, misurazione e valutazione delle prestazioni fornite e dei servizi erogati all'utenza, per quanto non già regolato delle Autorità di settore;
- c) nell'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione di dati, documenti e atti societari;
- d) nella facoltà di disporre in qualunque momento l'audizione dell'organo amministrativo;
- e) nella verifica circa l'adozione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

Il controllo sulla gestione si articola in:

- a) **controllo preventivo:** da esercitarsi attraverso la disamina di budget e piani industriali pluriennali redatti da parte della Società e corredati di relazioni esplicative;
- b) **controllo concomitante:** da esercitarsi attraverso l'esame di relazioni periodiche sull'andamento della gestione, tenuto conto delle previsioni di budget e redazione di eventuale bilancio preconsuntivo, con interrogazione e sollecitazione degli amministratori ai fini dell'adozione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- c) **controllo successivo** improntato a:
 - 1. valutare il raggiungimento degli obiettivi rispetto a quelli programmati e previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali, con verifica dei risultati economici, patrimoniali e finanziari;
 - 2. approvare, in sede assembleare, il progetto di bilancio di esercizio della Società.

Art. 4 – Ente capofila

Le Parti contraenti, secondo quanto disposto dall'art. 1, punto 6, del Protocollo d'intesa, individuano nel Comune di Pergine Valsugana l'Ente socio che in nome e per conto degli altri soci si rapporta con la Società.

Fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni di cui agli artt. 10 e 11, il Comune di Pergine Valsugana, esercita l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo, sentita la Conferenza di coordinamento. È comunque facoltà di ciascun Ente di chiedere al Comune capofila qualsiasi documentazione ritenesse opportuna.

Art. 5 – Durata e modifiche alla Convenzione

La presente Convenzione ha durata a partire dalla data di stipula e sino al 31 dicembre 2031, salvo rinnovo espresso. È fatta salva una proroga tecnica della Convenzione per il tempo necessario per addivenire alla stipula di una nuova Convenzione per la disciplina della governance nella Società.

La presente Convenzione è risolta di diritto in caso di scioglimento della Società e perde efficacia nei confronti dell'Ente sottoscrittore che perda la qualità di socio.

Le modifiche alla presente Convenzione sono apportate a seguito di opportuna discussione e con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare e velocizzare le attività, l'Ente Capofila procederà direttamente a formulare e inviare la proposta di modifica alle Parti ai fini deliberativi.

Art. 6 – Assetto proprietario

Le parti si impegnano reciprocamente al mantenimento, per tutta la durata della Società, del capitale sociale interamente in capo ad enti pubblici o loro società in house, in conformità allo statuto e a quanto disposto dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Conferenza di Coordinamento

Per la concertazione delle decisioni e direttive da impartire alla Società nell'esercizio delle funzioni di governo di cui al precedente art. 3, è costituita la Conferenza di Coordinamento composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla presente Convenzione e dai legali rappresentanti degli altri Enti soci, risultanti da apposito atto scritto.

Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente Convenzione, la Conferenza di Coordinamento può richiedere agli Amministratori della Società di fornire tutte le informazioni e la documentazione all'uopo necessarie, nonché di relazionare su determinati oggetti, anche presso gli organi comunali.

Art. 8 – Funzionamento della Conferenza di Coordinamento

La Conferenza di Coordinamento viene convocata con congruo anticipo, allegando l'eventuale documentazione relativa, dal Sindaco del Comune capofila ai sensi della presente Convenzione, che la presiede, di propria iniziativa oppure su richiesta della Società o di almeno tre Enti Soci. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza.

La Conferenza di coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può disciplinare le regole del proprio funzionamento.

La struttura organizzativa del Comune capofila funge da struttura di supporto tecnico alla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci. Il Dirigente preposto, o suo incaricato, svolge le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Conferenza; il Presidente della Società, eventualmente supportato dalla struttura tecnica societaria, assiste alle riunioni della Conferenza di Coordinamento dei Sindaci.

Ai fini della validità delle sedute, la Conferenza di Coordinamento è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la Conferenza di coordinamento è validamente costituita con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale.

La Conferenza di Coordinamento assume le deliberazioni nelle materie di propria competenza con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti, ferme restando le attribuzioni che la legge assegna agli organi comunali. In caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente. Qualora, nelle materie di cui all'art. 3, non si pervenga all'intesa entro un termine coerente con le esigenze operative della Società, la Conferenza di Coordinamento delibera con il voto favorevole degli Enti soci che rappresenti più della metà del capitale sociale della Società.

Le decisioni validamente assunte dalla Conferenza sono vincolanti per tutti gli Enti Soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla presente Convenzione.

Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che è messo a disposizione dei soci. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei componenti della Conferenza, entro i 5 giorni successivi dalla data di comunicazione del verbale. Decorso tale termine, il verbale si intende approvato e viene sottoscritto dal Presidente della Conferenza e dal segretario verbalizzante.

Art. 9 – Composizione dell'Organo Amministrativo e del Collegio sindacale

Gli Enti Soci s'impegnano a far sì che il/i componente/i dell'organo amministrativo e del collegio sindacale siano scelti fra persone dotate dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dal D. Lgs. n. 175/2016, nonché di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

I soci stabiliscono che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque

componenti, individuati come segue:

- a) n. 3 consiglieri indicati dal Comune di Pergine Valsugana, con segnalazione del Presidente della Società;
- b) n. 1 consigliere indicato dal Comune di Levico Terme, il quale assumerà le funzioni di Vicepresidente della Società;
- c) n. 1 consigliere indicato dal Comune di Caldonazzo, in accordo con i comuni di Altopiano della Vigolana, Calceranica e Tenna;

I soci stabiliscono che i componenti del Collegio Sindacale siano individuati come segue:

- a) n. 1 sindaco effettivo, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, indicato dal comune di Baselga di Pinè per conto dei comuni dell'area geografica nord della comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol (Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace, Sant'Orsola, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Vignola Falesina);
- b) n. 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente indicati dal Comune di Civezzano in rappresentanza dei comuni dell'area geografica nord della comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol (Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace, Sant'Orsola, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Vignola Falesina);
- c) n. 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente indicati dal Comune di Borgo Valsugana, in rappresentanza dei piccoli azionisti non facenti parte della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol (Comuni di Borgo, Novaledo, Grigno, Albiano e APSP Santo Spirito).

In prossimità della scadenza degli organi sociali, il Comune capofila provvede a diramare agli Enti Soci la calendarizzazione dell'iter amministrativo necessario al rinnovo delle cariche, al fine della corretta presentazione in assemblea dei candidati. A ciascun ente socio cui compete la designazione di cariche, spetta anche la preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi e/o di conflitti di interesse ai sensi della normativa e dei regolamenti interni vigenti, presentando tale verifica al Dirigente preposto dell'Ente Capofila prima della convocazione dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.

Art. 10 – Diritti degli Enti Soci

Ciascun Ente Socio, per il tramite del proprio rappresentante in seno alla Conferenza di Coordinamento, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti alla Società e i servizi dalla medesima erogati.

In ogni caso, ciascun Ente Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e proposte.

Qualora invece gli Enti Soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata alla Società e alla Conferenza.

Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dagli Enti Soci

Le attività sono affidate alla Società dagli Enti Soci, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni di servizi che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti Soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.

I contratti/convenzioni di servizi individuano, in esecuzione della presente Convenzione, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine i contratti/convenzioni di servizi prevedono altresì:

- a) la facoltà per l'Ente Socio di effettuare controlli finalizzati a:
 - o verificare la corretta e puntuale attuazione del Contratto;
 - o verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
 - o valutare l'andamento economico finanziario della gestione dei servizi affidati;
 - o assicurare la corretta applicazione delle tariffe dei Servizi affidati;
- b) l'obbligo della Società di consentire, con congruo preavviso, visite ed accertamenti presso gli uffici e locali della Società medesima da parte dell'Ente Socio, prestando ogni collaborazione necessaria, al fine di verificare le modalità di svolgimento dell'attività;
- c) l'obbligo per la società di individuare referenti per la raccolta e la trattazione di segnalazioni, comunicazioni e richieste dalla struttura tecnica dell'Ente Socio.

Art. 12 – Uniformazione degli atti e delle procedure

Gli Enti Soci, al fine di garantire una maggiore efficienza ed equità di trattamento, si impegnano ad uniformare progressivamente i regolamenti recanti la disciplina dei servizi erogati dalla Società, i contratti di servizio e le procedure inerenti ai rapporti tra Comune e Società.

Art. 13 – Contratti di servizio e Tariffe

Gli Enti Soci si impegnano a rendere e mantenere omogenee tutte le convenzioni, contratti di servizio e prassi in essere tra la Società e gli Enti serviti.

Nell'esercizio delle proprie competenze in materia tariffaria gli Enti Soci si ispirano all'obiettivo della copertura del costo dei servizi, in conformità alle linee generali di indirizzo definite dalla Provincia autonoma di Trento, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm.ii.

Le parti convengono di promuovere, per tutti i servizi resi in forma associata attraverso la Società, la costituzione di un ambito tariffario omogeneo, da perseguire anche mediante procedure di graduale allineamento delle tariffe nei territori serviti.

Gli Enti soci assicurano l'equilibrio economico-finanziario della gestione e degli investimenti necessari, tenuto conto delle esigenze di corretta copertura dei costi e di un adeguato margine di redditività, fermi restando gli obblighi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione in capo alla Società adeguandosi, ove prevista, all'attività di regolazione dei settori da parte della competente Autorità.

Art. 14 – Controllo andamentale e controllo sulla qualità dei servizi

Le parti contraenti si impegnano a indirizzare l'attività di gestione della Società in base a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità, al fine di assicurare servizi di qualità.

La Conferenza di coordinamento definisce preventivamente gli obiettivi a cui deve tendere la Società secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizza un idoneo sistema di controllo finalizzato a rendere disponibili alle strutture operative degli Enti Soci:

- report inerenti ai rapporti finanziari tra l'ente e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società;
- i contratti di servizio (per la verifica, tra gli altri, dei *service level agreements*), le rilevazioni circa la qualità dei servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elenco reclami e indagini di *customer satisfaction*) e le certificazioni rilasciate da enti terzi indipendenti.

Art. 15 – Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Gli Enti Soci si impegnano a dare impulso e a vigilare sulla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del Modello Organizzativo di Gestione ex D. Lgs. 231/01, qualora adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (es. atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, ...). Tale attività deve essere prevista e articolata, con azioni concrete e verificabili, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ciascun Ente Socio.

Art. 16 – Rapporti finanziari

I rapporti finanziari inerenti alla qualità di azionisti della società AmAmbiente si intendono regolati dalla disciplina del Libro V del Codice Civile.

Art. 17 – Forma scritta

La presente convenzione verrà sottoscritta mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 7.08.1990, n. 241.

Ogni modificazione o integrazione del presente atto dovrà constare per iscritto.

Art. 18 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione

Gli Enti Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto, esclusivamente ad enti pubblici o loro società in house. Il trasferimento è condizionato all'adesione dei nuovi Enti Soci alla presente Convenzione.

Art. 19 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Trento. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Art. 20 – Disposizioni generali e rinvio

La Presente Convenzione annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa o pattuizione, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le parti relativamente allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni vigenti.

Letto, firmato e sottoscritto mediante scambio di documento informatico e conseguente apposizione di firma digitale multipla, a norma del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Il Sindaco del Comune di Albiano

Il Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana

Allegato 3 alla deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dd. 29,07,2021

Il Sindaco del Comune di Baselga di Piné

Il Sindaco del Comune di Bedollo

Il Sindaco del Comune di Borgo Valsugana

Il Sindaco del Comune di Calceranica al Lago

La Sindaco del Comune di Caldonazzo

La Sindaco del Comune di Civezzano

Il Sindaco del Comune di Fierozzo

Il Sindaco del Comune di Fornace

Il Sindaco del Comune di Frassilongo

Il Sindaco del Comune di Grigno

Il Sindaco del Comune di Levico Terme

Il Sindaco del Comune di Novaledo

Il Sindaco del Comune di Palù del Fersina

Il Sindaco del Comune di Pergine Valsugana

Il Sindaco del Comune di Sant'Orsola Terme

Il Sindaco del Comune di Tenna

Il Sindaco del Comune di Vignola Falesina

Allegato 3 alla deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dd. 29,07,2021

Il legale rappresentate di A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel"